COMUNE DI SANTA FLAVIA

(Città Metropolitana di Palermo)

AREA DI ATTIVITA'
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 18/09/2018 N. GEN. 735 DEL 19 SET. 2018

OGGETTO: **Costituzione Fondo risorse decentrate stabili di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL del Personale non dirigente comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - ANNO 2018**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

nominata con determinazione sindacale n. 16/2018
che attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi neanche potenziali in relazioe al presente atto:

Premesso che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da intendersi "pareggio di bilancio") e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Richiamato l'art.8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 che distingue le risorse in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che **hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;**

Atteso che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'organo gestionale, competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo di parte variabile nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale;

Rilevato che il comma 1 del succitato art. 67 dispone che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 determinate nell'anno 2017, che, comprensivo degli importo indicati al comma 2 dello stesso art. 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

Considerato che l'art. 68 del CCNL 21/05/2018, recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:

a) progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;

b) quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nelle colonne 2 e 3 della tabella D allegata all'art.33, comma 4, lett. b) del CCNL del 22.01.2004;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, per la sola parte stabile di cui all'art. 67, comma 1 e 2 del CCNL del 21/05/2018, al fine di potere riconoscere e liquidare ai dipendenti le quote di salario accessorio e/o indennità che sono finanziate con tali risorse e, comunque, necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi indispensabili che, se non espletati, potrebbero arrecare un danno all'Ente (es. turnazioni, reperibilità, ecc.) essendo istituti contrattuali già consolidati tra le parti nel vigente CCDI di parte normativa;

Rilevato che l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n.75 del 25/05/2017, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che a partire dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016:

Tenuto conto che con la sottoscrizione del CCDI anno 2016 è stato determinato il fondo delle risorse decentrate anno 2016, nel rispetto dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. n.78/2010, come modificato dall'art.1, comma 456, della legge n. 147 del 27/12/2013, e dell'art..1, comma 236, della legge n.208/2015, dal quale si rileva che il fondo delle risorse stabili e variabili è stato quantificato in € 188.811,16;

Atteso che la consolidata giurisprudenza contabile in merito, ricondotta a sintesi nel corpo dell'art. 67, comma 7, del nuovo CCNL che prevede che "la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017";

Preso atto che, pertanto, il tetto del salario accessorio dell'Ente cristallizzato al 2016 è pari a € 188.811,16 oltre le indennità di posizione organizzativa e di risultato pari a € 68.127,84 per un totale di € 256.939,00 e che tale tetto non potrà essere superato per l'anno 2018, fatta eccezione per gli istituti normativamente e contrattualmente esclusi da tale vincolo;

Preso atto che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, la nuova disciplina fa riferimento *"all'ammontare* ***complessivo*** *delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale"* determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto e, quindi, con riferimento alle risorse stabili e variabili;

Atteso che spetta all'organo politico di governo valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte variabile, individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio e, pertanto, si ravvisa l'opportunità di procedere all'applicazione della succitata disciplina vincolistica in fase di costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili;

Considerato che, in attesa di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018, si rende necessario procedere alla determinazione del fondo delle risorse decentrate stabili, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse economiche aventi carattere di certezza e di continuità;

Esaminata la costituzione del fondo delle risorse stabili, contenente la costituzione del fondo relativamente alle risorse decentrate stabili, che viene quantificato in un importo di € 166.877,61, come si evince dall'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'art.107, che assegna ai dirigenti/funzionari con incarico dirigenziale, la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa degli importi necessari al finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse stabili;

Vista la determinazione sindacale n. 16, reg. gen. n. 540, del 28.06.2018;

D E T E R M I N A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 le superiori motivazioni in fatto e in diritto che del dispositivo costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la quantificazione delle risorse stabili, relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate stabili determinate in € 166.877,61, come da prospetto allegato alla presente, per formane parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la verifica in ordine all'applicazione della disciplina introdotta dal comma 2, dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, sarà effettuata in fase di costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili;
4. di dare atto che
   - la spesa pari ad € 64.940,88 destinata al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali risulta impegnata sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale;
   - la somma per il finanziamento dell'indennità di comparto pari ad € 23.127,10 è prevista sui capitoli di bilancio correlati alla retribuzione fondamentale del personale;
5. di procedere all'impegno di spesa del restante importo del fondo delle risorse decentrate stabili pari a € 78.809,63,oltre oneri riflessi e IRAP, previsto nei rispettivi capitoli del bilancio dell'Ente, e precisamente: cap. 966/20, 966/30 e 1001/10;
6. di rinviare a successivo atto l'impegno di spesa relativo alla costituzione del fondo delle risorse variabili, previa deliberazione della Giunta comunale e previa sottoscrizione in delegazione trattante dell'accordo per la contrattazione decentrata integrativa di parte economica per l'anno 2018;
7. di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. territoriali e alla RSU aziendale;
8. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza - Risorse Umane - contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n.33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Rosa Di Cristina

IL RESPOSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
(AVV. PATRIZIA LIVIGNI)

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151
comma 4, del TUEL 267/2000

ALLEGATO A

COMUNE DI SANTA FLAVIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

quantificazione delle risorse decentrate nel rispetto dell'art.23 c.2 d.lgs 75/2017

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI	Importi in euro
Art. 67, comma 1, CCNL 2016 – 2018	
Unico Importo consolidato derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004	187.097,60
Art. 32 , comma 7, CCNL del 22/01/2004	
Importo pari allo 0,20% del monte salari anno 2001	2.338,34
Unico importo consolidato derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018	189.435,94
A DETRARRE	
Riduzione Fondo ex art.1, comma 456 della legge n. 147/2013	27.387,00
RISORSE STABILI DISPONIBILI	**162.048,94**
Incrementi Art. 67, comma 2, CCNL 2016 – 2018	
Lettera b) – Importo incrementi di cui all'art. 64 - PEO anno 2016	338,00
Lettera b) – Importo incrementi di cui all'art. 64 - PEO anno 2017	872,30
Lettera b) – Importo incrementi di cui all'art. 64 - PEO anno 2018	2.584,10
Lettera c) – risparmi RIA personale cessato/da cessare anno 2018	589,67
Art. 33, comma 5, del CCNL del 22/01/2004-giusto art. 32, c.2, medesimo contratto	
Quote indennità di comparto riacquisite a seguito di cessazioni dal servizio (anche programmate) – anno 2018	444,60
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2018	**166.877,61**
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 VERIFICA DEL LIMITE – Art. 23, c. 2, d. lgs. 75/2017	188.811,16
POSIZIONE ORGANIZZATIVA e RISULTATO ANNO 2016	68.127,84
LIMITE FONDO AI FINI DELLA VERIFICA DEL LIMITE ANNO 2016 – Art. 23, c. 2, d. lgs. 75/2017	256.939,00